



CODICE APPLICABILE:	<input checked="" type="checkbox"/>	ADR	<input type="checkbox"/>	RID		TRANSITORI:	ASSENTI
------------------------	-------------------------------------	-----	--------------------------	-----	--	-------------	---------

LA NOMINA DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI OBBLIGATORIA PER LO SPEDITORE INDIPENDENTEMENTE DALLE QUANTITÀ DI MERCI PERICOLOSE MESSE IN SPEDIZIONE

OGGETTO Scadenza della deroga prevista alla sezione 1.6.1.44 dell'ADR 2021 relativa alla nomina del Consulente per la sicurezza da parte degli speditori di merci pericolose.

Contesto La nomina del Consulente per la sicurezza dei trasporti è oggi effettuata secondo le disposizioni dell'art.11 del Decreto Legislativo n.35 del 27/01/2010 e riguarda le imprese che assumono il ruolo di caricatore, imballatore, riempitore, trasportatore e scaricatore nella catena del trasporto di merci pericolose. Per le esenzioni dalla nomina del Consulente il comma 4 dell'art.11 riporta che:

4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.

Considerato che il provvedimento sopraindicato non è stato ancora emanato dalla nostra autorità competente (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) allora si deve far riferimento al comma 14 dell'art.11 del medesimo decreto:

14. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Per quanto sopra è utile presentare lo stato dell'arte in merito alle esenzioni vigenti dall'obbligo di nomina del Consulente per la sicurezza:

➤ Decreto Legislativo n.40 del 04/02/2000, art.3 comma 6

6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:

a) le imprese esercenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;

b) le imprese esercenti le attività di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi.

➤ Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 4 luglio 2000, art.1 e 2

Articolo 1 (individuazione delle imprese)

1. Fermi restando i casi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, ai sensi della lettera b) della medesima disposizione sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:

a) le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuate alla colonna "2", categoria di trasporto "3", della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato "B" al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996, n. 282 e successivi aggiornamenti o modifiche, ai quali è associato il riconoscimento di livello di rischio più basso.

b) le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a) in colli, od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione o rifiuti prodotti dall'impresa stessa.

A.E.S. ASSOCIAZIONE ESPERTI DELLA SICUREZZA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Sede legale: Via Guido e Giorgio Paglia, 15 – 24122 Bergamo (BG) - C.F. 92028340609 - P. Iva 02205190602

Sede amministrativa: Via Lombardia, 8 - 24030 Medolago (BG) - Tel. 035/901062 - Fax 035/4933535

e-mail : segreteria@aes-italia.it; pec: aes-italia@pec.it

Articolo 2

(disposizioni relative alle esenzioni)

1. Le esenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, per un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredata, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.
3. L'impresa che si è avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni di cui al comma 2, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.
4. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma 2, hanno effetto, per l'anno in corso, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

➤ Circolare prot. 2245/4915/10 U. di G. MOT n. A26 del 14 novembre 2000

6. Esenzioni.

L'articolo 3, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente, mentre, alla lettera b), demanda ad un decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione l'individuazione di altri casi, di cui però fornisce le linee guida.

Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1. dell'articolo 1 del D.M. 4.7.2000, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle operazioni di trasporto (lettera a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera b).

È appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal D.M. 4.7.2000.

Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'articolo 2, comma 2. e seguenti, del medesimo D.M., devono darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'Ufficio ne terrà conto nel programma di visite ispettive che intenderà effettuare nel corso dell'anno.

Le imprese rientranti nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente **sono, ovviamente, comunque obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a loro carico.**

A seguito di specifiche richieste, si precisa che le materie della categoria di trasporto 4 della tabella -di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti viaggiano sempre in regime di esenzione ai sensi del marginale 10011 stesso, dal momento che non sono previsti per tali materie limiti quantitativi per ogni unità di trasporto: di conseguenza il trasporto, carico e scarico di tali materie rientra sempre anche nell'esenzione dalla nomina del consulente.

**Modifiche /
integrazioni**

La sottosezione 1.8.3.1 dell'ADR 2023 riporta che:

1.8.3 Consulente per la sicurezza

- 1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

Per quanto disposto da questa sottosezione la nomina sarà obbligatoria per le imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose a partire dalla data di entrata in vigore dell'ADR 2023 fissata nel 1° gennaio 2023.

**Modifiche /
integrazioni
correlate**

La sezione 1.6.1.44 dell'ADR 2021 riporta una deroga dalla nomina del Consulente per la sicurezza per tutti gli speditori:

- 1.6.1.44 Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.

Tuttavia la rinnovata sottosezione 1.6.1.44 dell'ADR 2023 è la seguente:

1.6.1.44 ~~(Soppresso)~~

prevedendo la soppressione della deroga e determinando l'obbligo di nomina del Consulente per la sicurezza per tutti gli speditori a partire dal 1° gennaio 2023 senza alcuna possibilità di usufruire del semestre transitorio che sarà applicabile soltanto per le disposizioni dell'ADR 2021 emendate.

Interpretazione e impatto: chi deve fare cosa

Tutte le disposizioni relative alle esenzioni dall'obbligo di nomina del Consulente fanno riferimento al Decreto Legislativo n.40 del 04/02/2000 per la mancata emanazione di un provvedimento successivo da parte dell'autorità competente italiana.

Il termine "spedizione" non era stato incluso originariamente nelle attività che determinavano l'obbligo di nomina del Consulente per la sicurezza per le imprese incluse nella catena del trasporto di merci pericolose, e tale termine è stato introdotto nella sottosezione 1.8.3.1 con l'edizione ADR 2019.

Per quanto sopra la sottosezione 1.8.3.1 dell'ADR 2021 obbliga gli speditori a nominare il Consulente per la sicurezza, al più tardi, il 1° gennaio 2023 per effetto della soppressione della deroga di cui alla sottosezione 1.6.1.44. A titolo di chiarimento ulteriore merita segnalare che l'obbligo di nomina non è vincolato all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale di recepimento dell'ADR 2023 perché l'obbligo di cui alla sottosezione 1.8.3.1 è già efficace al 1° gennaio 2023 al termine di un lungo periodo transitorio iniziato il 1° gennaio 2019.

La sezione 1.8.3.2 dell'ADR 2021, il cui testo è stato confermato nell'ADR 2023, riporta che:

- 1.8.3.2 Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
- le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al 1.1.3.6 e al 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
 - che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

Purtroppo, ai sensi della sezione 1.8.3.2 sopraindicata e dell'art.11 comma 14 del D. Lgs. 35/2010, l'autorità competente italiana non ha ancora previsto esenzioni dall'obbligo di nomina per le imprese le cui **spedizioni** riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al paragrafo 1.1.3.6 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 oppure per le imprese che spediscono occasionalmente in pieno regime di ADR in ambito nazionale merci pericolose con un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

Per quanto sopra espresso, fino all'emanazione di un dispositivo di legge nazionale che definisca le condizioni alle quali le aziende speditrici sono esonerate dall'obbligo di nomina, tutte le aziende che si configurano come "speditore" di merci pericolose nella catena del trasporto devono nominare un Consulente per la Sicurezza entro il 31 dicembre 2022.

**NOVITÀ ADR 2023: LA SOTTOSEZIONE 1.8.3.1**

Autore: Dott. Chim. Gabriele Scibilia

**Note /
osservazioni**

Le esenzioni nazionali, previste dal D. Lgs. 4 febbraio 2000 n. 40 e dalle sue disposizioni attuative, sono applicabili unicamente alle imprese che ricoprono i ruoli di “Trasportatore”, “Caricatore” e “Scaricatore” e che quindi effettuano operazioni di trasporto, di carico e di scarico connesse a tali trasporti.

Tuttavia tali esenzioni sono correlate ai limiti quantitativi indicati negli obsoleti marginali 10010 e 10011 dell’ADR 1999.

Alla luce della ristrutturazione dell’edizione ADR 2001 rimane da valutare legalmente se l’applicazione delle esenzioni “vigenti”, incluse in dispositivi vetusti dell’anno 2000, risulti ancora praticabile dal momento che non esiste un dispositivo di legge che autorizzi ad interpretare i riferimenti dell’ADR 1999 nel modo seguente:

Marginale 10010 ADR 1999 come Capitolo 3.4 ADR 2021/ADR 2023

Marginale 10011 ADR 1999 come sottosezione 1.1.3.6 ADR 2021/ADR 2023

Merita una segnalazione particolare il Capitolo 3.5 ADR 2021/ADR 2023 che non risulta incluso in alcuna esenzione prevista dal D. Lgs. 40/2000 e dalle sue disposizioni attuative perchè tale forma di spedizione non era ancora prevista nell’ADR 1999. In questo caso le imprese coinvolte nella catena del trasporto di merci pericolose imballate in quantità esente non possono applicare una disposizione di legge che giustifichi la mancata nomina del Consulente per la sicurezza.

Autore	Società	Pubblicazione
Dott. Chim. GABRIELE SCIBILIA DGSA	Flashpoint Srl Via Norvegia, 56 56021 Cascina (PI) Tel +39 050 716900 Email scibilia@flashpoint srl.com	05/10/2022

Avvertenza

Le informazioni riportate nel presente documento sono basate sulla normativa vigente alla data odierna e sulle più autorevoli interpretazioni ad esse correlate, elaborate al meglio delle conoscenze del tecnico redattore. Ciò nonostante, tali informazioni potrebbero non essere prive di errori e potrebbero in ogni momento non risultare complete, precise o aggiornate. Il tecnico redattore e la società A.E.S. S.c.a.r.l. declinano ogni responsabilità riguardo alla completezza e all'aggiornamento di dati e informazioni forniti nel presente documento. Il tecnico redattore e la società A.E.S. S.c.a.r.l. non assumono alcun obbligo e declinano ogni responsabilità che possa derivare da imprecisioni, omissioni o impropria applicazione dei contenuti del presente documento.

Copyright © 2022 – GABRIELE SCIBILIA (SCBGRL61M26G7020) – Tutti i diritti riservati.

A.E.S. ASSOCIAZIONE ESPERTI DELLA SICUREZZA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Sede legale: Via Guido e Giorgio Paglia, 15 – 24122 Bergamo (BG) - C.F. 92028340609 - P. Iva 02205190602

Sede amministrativa: Via Lombardia, 8 - 24030 Medolago (BG) - Tel. 035/901062 - Fax 035/4933535

e-mail : segreteria@aes-italia.it; pec: aes-italia@pec.it